

## **DELIBERA N. 203//10/CSP**

### **ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO N. 2120 NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' RAI SAT S.P.A. (AUTORIZZATA ALLA DIFFUSIONE DEL PROGRAMMA TELEVISIVO SATELLITARE "RAI SAT CINEMA - CH. 322") PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 34, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 5 ottobre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n. 73, recante "Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive", che ha modificato il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTO il "Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi", approvato con delibera dell'Autorità n. 127/00/CONS del 1° marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 aprile 2000, n. 86;

VISTO il "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, come modificato dalla delibera n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 maggio 2007, n. 120;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali dell'Autorità in data 8 marzo 2010, n. 48/10/DICAM/N°PROC.2120 – notificato in data 11 marzo 2010 – con il quale è stata contestata alla società RAI SAT S.p.A. con sede legale in Roma, Viale Mazzini n. 14, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Rai Sat Cinema - ch. 322", la violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto

legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso in data 6 dicembre 2006, 15 dicembre 2006, 11 marzo 2007, 27 ottobre 2007, 24 novembre 2007, 10 febbraio 2008, 29 marzo 2008, 30 marzo 2008, 23 maggio 2008, 24 maggio 2008, 17 ottobre 2008 e 18 ottobre 2008 il film dal titolo “*Pornocrazia*”, la cui visione è vietata ai minori degli anni diciotto;

VISTE le memorie giustificative in data 26 marzo 2010 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0018516), con le quali la società in questione, ha chiesto l’accesso agli atti del procedimento rappresentando che:

- in data 19 novembre 2009 è stato avviato nei confronti di RAI SAT S.p.A., da parte del Nucleo Speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza, un procedimento sanzionatorio ai sensi della legge n. 689/1981, per violazione dell’articolo 13 della legge 21 aprile 1962, n. 161 per aver mandato in onda per 12 volte il film oggetto della contestazione dell’Autorità e pertanto si è determinata una inammissibile sovrapposizione del procedimento avviato dall’AGCOM con quello della Guardia di Finanza ormai istruito ed in fase terminale;

- la sanzione indicata dall’AGCOM nell’atto di contestazione non appare corretta in merito al *quantum debeat* ed ai richiami normativi poichè l’articolo 35, comma 3 del decreto legislativo n. 177/2005 prevede che in caso di violazione del divieto di cui al comma 1 dell’articolo 34 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 15 della legge 21 aprile 1962, n. 161 (che varia da un minimo di euro 413,00 ad un massimo di euro 2.479,00), intendendosi per chiusura del locale la disattivazione dell’impianto;

- il legislatore ha espressamente delimitato l’ambito applicativo delle disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e minori alle sole emittenti televisive “*in chiaro*” non provviste di sistema di accesso condizionato mentre nel periodo riferito ai fatti in contestazione, “*Rai Sat Cinema*” trasmetteva su piattaforma SKY dotata di sistema di accesso condizionato (c.d. *parental control*);

ESPERITO l’accesso agli atti del procedimento in data 21 aprile 2010;

VISTE le memorie giustificative integrative - inviate in data 20 maggio 2010 (pervenute all’Autorità con nota prot. n. 0032177 del 21 maggio 2010) a seguito dell’accesso agli atti - con le quali la Società in questione ha rappresentato che:

- tutte le proiezioni del film oggetto di contestazione sono avvenute mediante la piattaforma SKY, dotata di un rigoroso sistema di accesso condizionato che consente l’inibizione della visione dei programmi attraverso filtri speciali impostati dal titolare dell’abbonamento perfettamente in grado di proteggere i minori dalla visione di programmi destinati agli adulti;

- la delibera AGCOM n. 23/07/CSP pur prevedendo il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche, fa salva l’applicazione di quanto stabilito dall’ articolo 4, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, che consente la diffusione di tali trasmissioni qualora sia attivo un sistema di accesso condizionato;

- le proiezioni del film oggetto di contestazione sono avvenute in tarda serata (sempre dopo le ore 23:00, ad esclusione di tre passaggi avvenuti alle 22:46, alle 22:51 ed alle 22:52);

CONSIDERATO che il *Regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi*, approvato dall’Autorità con delibera n.127/00/CONS, all’articolo 15 consente la diffusione via satellite di “*programmi televisivi che possono nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori*” a condizione che “*detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23.00 e le 7.00*”;

CONSIDERATO che l’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 177/2005 vieta le trasmissioni che, “*anche in relazione all’orario di trasmissione, possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche*”, facendo però salve “*le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato che comunque impongono l’adozione di un sistema di controllo specifico o selettivo*” e che l’articolo 34, comma 1, del medesimo decreto legislativo non consente da parte degli operatori televisivi la trasmissione di film vietati ai minori di anni diciotto, fatto salvo, comunque, il rispetto delle norme comunitarie a tutela dei minori e quanto previsto dal citato articolo 4, comma 1, lett. b);

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni addotte dall’emittente nella parte in cui evidenzia che tutte le proiezioni del film oggetto di contestazione sono avvenute mediante la piattaforma SKY, dotata di un sistema di accesso condizionato e che solo tre passaggi dello stesso hanno avuto inizio prima delle ore 23:00 ( in data 11 marzo 2007 a partire dalle ore 22:46 circa, in data 29 marzo 2008 a partire dalle ore 22:51 circa, e in data 23 maggio 2008 a partire dalle ore 22:51 circa), proprio a ridosso dell’inizio della fascia oraria consentita per tali programmazioni ad accesso condizionato;

CONSIDERATO, inoltre, che tali episodi sono antecedenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, che ha modificato l’articolo 34 del decreto legislativo n. 177 del 2005 prevedendo che “*la trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano vietati ai minori di anni diciotto...., ivi compresi quelli forniti a richiesta, è comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione*”;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’archiviazione del procedimento nei confronti della società RAI SAT Spa, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare “*Rai Sat Cinema – Ch 322*” per la presunta violazione dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell’articolo 29 del “*Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”;

## **DELIBERA**

L'archiviazione del procedimento nei confronti della società RAI SAT Spa, autorizzata alla diffusione del programma televisivo satellitare "Rai Sat Cinema – Ch 322" per la presunta violazione dell'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per le motivazioni di cui in premessa

Napoli , 5 ottobre 2010

**IL PRESIDENTE**  
Corrado Calabrò

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Sebastiano Sortino

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Roberto Viola